



Trieste Libera
Svobodni Trst
Free Trieste
Freies Triest

7/COMP/2015

11 AGO. 2015

Al Commissario per il completamento del Libro Fondiario
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste

Nuova domanda, con nuovi fatti, motivi, eccezioni e richieste,
per il completamento urgente del Libro Fondiario con l'iscrizione
e l'intavolazione ex lege della proprietà e dei vincoli di beni pubblici
inclusi nel Porto Franco Nord (c.d. "vecchio") di Trieste

e contestuale opposizione e diffida
dall'eseguire qualsiasi domanda, da chiunque presentata,
per il completamento del Libro Fondiario e l'intavolazione dei suddetti
o di altri beni pubblici in elusione o violazione di titoli di proprietà e vincoli
determinati ex lege dal Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947
come ratificato ed eseguito con leggi vigenti della Repubblica italiana

Titoli e riferimenti normativi principali vigenti: Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Legge 2 agosto 1947, n. 811; DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430; Legge n. 3054 del 25/11/1952; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma; DPR 27 ottobre 1954; Decreti pertinenti del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste e del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia; Legge Tavolare; L.Cost. n. 1/1963, artt. n. 2 primo comma, n. 4 primo comma e punto 3), e n. 70; L.R. FVG n. 15/2010.

RICHIEDENTI

congiuntamente e disgiuntamente, quali portatori di interesse legittimo – anche in quanto comproprietari dei beni pubblici per quota di cittadinanza – a promuovere ed ottenere gli adempimenti richiesti in forza dei titoli azionati:

1. **Roberto Giurastante**, nato a Trieste il 24.3.1965, cittadino di diritto *ope legis* del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест), nonché dotato di cittadinanza italiana accessoria, agendo sia in proprio, sia quale legale rappresentante dell'organizzazione politica senza fini di lucro "Movimento Trieste Libera", costituita per rappresentare gli interessi legittimi del Territorio Libero di Trieste e della sua popolazione sovrana, e delegata ad agire a tal fine con oltre 20.000 firme di cittadini, 15.000 delle quali già depositate presso le Nazioni Unite, il quale richiedente elegge in ambedue le vesti domicilio ai fini della presente domanda in Trieste, piazza della Borsa 7, presso il Movimento Trieste Libera;

2. **Paolo (G.) Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, cittadino di diritto *ope legis* del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) nonché dotato di cittadinanza italiana accessoria, responsabile Esteri del Movimento Trieste Libera, il quale richiedente elegge domicilio ai fini della presente domanda in Trieste, piazza della Borsa 7, presso il Movimento Trieste Libera;

Rendendosi evidente che la domanda è legittimata dall'interesse, diritto e dovere civico di ottenere il completamento del Libro Fondiario ai fini della tutela del diritto da abusi che è propria dell'istituto tavolare vigente in Trieste, attraverso l'iscrizione di particolari beni pubblici nelle pubbliche tavole in esecuzione dei vigenti titoli normativi di diritto internazionale ed italiano che ne stabiliscono proprietà, vincoli e titoli la cui iscrizione ed intavolazione *ope legis* rimane dovere d'ufficio delle pubbliche amministrazioni ed è azionabile da chiunque vi abbia interesse.

PREMESSA E NUOVI FATTI E MOTIVI

In data 22 aprile 2015 gli odierni richiedenti hanno presentato a codesto Commissario una prima domanda di analogo oggetto registrata col n. 3/COMP/15.

La domanda è stata presentata per tutelare la proprietà e la destinazione di legge di un grande complesso portuale pubblico vincolato a Porto Franco internazionale, ma notoriamente e provatamente minacciato da consociazioni di soggetti pubblici e privati che tentano dolosamente di violarle con attività e per scopi già denunciati come illeciti alle autorità giudiziarie ed investigative competenti.

A tale fine tutorio di interesse pubblico i sottoscritti hanno chiesto il completamento del Libro Fondiario con l'iscrizione degli immobili individuati e l'intavolazione *ope legis* della loro proprietà e destinazione come stabilite dalle norme specifiche dal vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dalle vigenti leggi italiane di ratifica ed esecuzione integrale e senza riserve del Trattato (L. 2 agosto 1947, n. 811; DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430; L. n. 3054 del 25/11/1952).

Il titolo così azionato ha rango di norma imperativa di legge la cui esecuzione su domanda o d'ufficio è obbligo internazionale che nell'ordinamento italiano prevale anche sulla legislazione nazionale e regionale (artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost.);

A seguito di tale prima domanda si sono verificati i seguenti fatti nuovi, documentati in due atti pubblici che si allegano sub 6, 7 ed 8 alla presente nuova domanda quali sue motivazioni nuove ed integrative:

– **allegato 6:** decisione n. VG 67/2015 dd. 19 giugno 2015 della Corte d'Appello e conseguente decreto dd. 1° luglio 2015 del Giudice Tavolare, notificati ai richiedenti il 30 luglio 2015;

la decisione della Corte d'Appello non contesta la validità del titolo azionato né la legittimazione dei richiedenti, così riconfermandole, ma dichiara «*non luogo a provvedere*» all'iscrizione dei beni e all'intavolazione della proprietà e dei vincoli dei beni, affermando di ritenere che «*nel libro fondiario non vadano iscritti i beni pubblici, fino a quando mantengono, come richiesto, inalterata la loro natura (come da orientamento consolidato dalla dottrina, limitatamente alle iscrizioni tavolari diverse da quelle del Trentino Alto Adige), e che, nella fattispecie non sussista alcun atto autorizzativo o concessorio (richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2010 quale presupposto per l'iscrizione)*»;

Ne appare tuttavia evidente che tale motivazione giustificativa del rifiuto di ordinare esecuzione della domanda elude la questione scriminante per la quale essa è espressamente formulata, ovvero a quale Ente, e di quale Stato, appartengano per legge i beni pubblici dei quali si chiede l'iscrizione a garanzia da minacciate violazioni della proprietà e dei vincoli.

– **allegati 7 ed 8:** "Verbale di individuazione della nuova dividente demaniale", e mappa ad esso allegata, come sottoscritto il 9.7.2015 dai rappresentanti di alcuni dei soggetti pubblici che tentano di eludere e violare senza titoli adeguati la proprietà e destinazione di legge dei beni portuali di cui si tratta: motivo per cui anche l'intestazione ostentata dell'atto con l'insegna centrale della Repubblica Italiana appare surrettizia o quantomeno impropria;

il "Verbale" e la relativa mappa sono atti pubblici con cui i sottoscrittori si impegnano congiuntamente ad alterare radicalmente, d'intesa tra loro, la natura dei beni pubblici di cui si tratta, allo scopo di poterli vendere a privati per usi non portuali assegnandone a tal fine la proprietà ad un ente che, come tale scopo, è del tutto differente da quelli stabiliti dalle specifiche norme imperative di legge del Trattato di pace, che nell'ordinamento italiano prevalgono per dettato costituzionale anche sulle recentissime norme di diritto interno (art. 1, commi 618, 619 e 620 L. 190/2014) richiamate surrettiziamente nel "Verbale", delle quali si eccepisce qui più sotto motivatamente e per ogni effetto di legge l'anticostituzionalità;

gli ultimi tre paragrafi del "Verbale" prevedono inoltre che i soggetti firmatari compiano tale prevista alterazione radicale della natura dei beni pubblici portuali anche per mezzo della necessaria iscrizione dei terreni e degli immobili sul Libro Fondiario, ma con intavolazione di proprietà e destinazioni difformi da quelle del titolo prevalente azionato a difesa con la respinta domanda n. 3/COMP/15 e con la presente nuova domanda;

l'atto non contiene tuttavia alcun accenno ai titoli di proprietà che i suoi sottoscrittori intenderebbero azionare per intavolare i beni, benché nella procedura tavolare i titoli non possano venire elusi né sottintesi;

si osserva inoltre che il testo del "Verbale" rivela che esso era predisposto da tempo, ma per formalizzarlo i firmatari hanno atteso l'emissione della suddetta decisione negativa della Corte d'Appello di Trieste e del relativo decreto del Giudice Tavolare, benché non fossero stati ancora notificati ai richiedenti per consentire loro di proporre opposizione;

appare dunque confermato anche da tale atto che le operazioni per alterare la natura dei beni pubblici portuali minacciati intavolandoli ad un ente venditore, e da questo ad acquirenti privati, sono consapevolmente fondate sulla condizione preliminare che la Corte d'Appello ometta o rifiuti l'iscrizione dei beni sul Libro Fondiario soltanto a chi chiede l'intavolazione della proprietà e della destinazione stabilite dal titolo di legge precedente e prevalente;

tale condizione assume inoltre particolare peso alla luce di quanto già documentato e denunciato sia alle sedi competenti che all'opinione pubblica sull'entità delle speculazioni immobiliari ed edilizie così favorite, sui danni conseguenti all'economia locale, nonché sul fatto che l'irrecuperabilità portuale dell'area è fittizia e che sull'intera operazione gravano interrogativi anticorruzione ed antimafia specifici ed ambientali, anch'essi già segnalati alle sedi di competenza.

Posto che, ai fini di responsabilità, tutti i pubblici ufficiali della Repubblica Italiana hanno l'obbligo giuridico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di eseguire le leggi e di impedire su segnalazione o d'ufficio il compimento di illeciti che essi possano riconoscere o presupporre tali, si deve dunque rilevare che ai fini della presente domanda tali fatti nuovi documentati con atti pubblici:

– confermano e provano che la già formulata richiesta di iscrizione nel libro fondiario dei beni pubblici di cui si tratta, con intavolazione del titolo di proprietà e della destinazione stabiliti sotto forma di obblighi internazionali da norme di legge imperative costituzionalmente prevalenti sulle leggi nazionali e regionali, è necessaria, doverosa ed urgente per impedire a soggetti non-proprietari né delegati di eludere tale titolo di legge allo scopo di modificare totalmente la natura di detti beni pubblici per consentirne la vendita a privati;

– confermano e provano che tali soggetti non proprietari intendono chiedere ed ottenere essi la modificazione della natura dei beni pubblici per mezzo di domande di completamento del Libro Fondiario con intavolazione, e/o di intavolazione diretta, fondate sull'omessa intavolazione, ad oggi e benché già richiesta, del precedente titolo di proprietà e destinazione stabilito dalle vigenti norme imperative costituzionalmente prevalenti del Trattato di Pace del 1947;

– confermano e comprovano che quei soggetti potrebbero ottenere tale modificazione tavolare della natura dei beni in elusione e violazione di legge soltanto con il concorso della Corte d'Appello e del Giudice Tavolare nel rifiutare o ritardare il richiesto completamento del Libro Fondiario con intavolazione ex lege del precedente titolo di proprietà e destinazione stabilito dalle vigenti norme imperative costituzionalmente prevalenti del Trattato di Pace del 1947.

In sostanza quei soggetti, avvezzi al prepotere della politica sulla legge (al punto da averlo dichiarato pubblicamente e sulla stampa locale in relazione alla fattispecie) pretenderebbero che la Corte d'Appello ed il Giudice Tavolare negassero il diritto alla medesima procedura sui medesimi beni pubblici a chi li difende azionandone titolo valido prevalente, per consentirla invece a chi intende impadronirsene senza opporvi titolo valido.

È inoltre evidente che il titolo azionato con la precedente domanda n. 3/COMP/15, ed ora con la presente domanda, ha carattere di norma imperativa di legge costituzionalmente prevalente sulle leggi nazionali e regionali.

La sua esecuzione su domanda e d'ufficio rimane pertanto obbligatoria in sé, sovrastando anche il requisito sub-ordinato della sussistenza degli atti autorizzativi o concessori previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 15/2010, ma anche le altre norme di tale legge, e la stessa legge tavolare.

Ne fanno prova anche le intavolazioni di tal genere già esistenti ed in vigore, quale quella esemplare prodotta ai fini della precedente domanda e della presente domanda nuova (allegato sub 4).

È inoltre evidente che soltanto dopo l'esecuzione su domanda o d'ufficio dell'iscrizione dei beni pubblici sul Libro Fondiario e dell'intavolazione obbligatoria di tale titolo precedente e prevalente, chi abbia interesse a sostenerne la decadenza per acquisire senza frode, ovvero in buona fede anche ai fini di legge (art. 1479 c.c.), la proprietà di detti beni potrà proporre legittimamente l'intavolazione dei titoli successivi che ritenesse validi o sufficienti.

Ciò vale, oltre che per gli adempimenti tavolari, anche per quelli catastali e per ogni altro atto pubblico, di qualsiasi ente e genere, che riguardi la proprietà e la destinazione di beni pubblici che siano state rispettivamente trasferite e stabilite con tale titolo precedente e prevalente di diritto internazionale e di diritto italiano.

Si fa inoltre presente, ad ogni fine, per ogni effetto e con riserva di ogni specificazione ove necessaria, che a tutt'oggi le competenze in materia della Regione Friuli Venezia Giulia, della Corte d'Appello di Trieste e del Giudice Tavolare in Trieste non promanano direttamente dalla giurisdizione dello Stato italiano, ma da atti normativi della giurisdizione amministrativa civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste esercitata qui dal 1954 attraverso appositi decreti del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste, i cui poteri sono stati trasferiti dal 1963 principalmente al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, ed in parte alla Regione stessa e ad un Prefetto, i quali tutti continuano ad esercitarli a tale titolo.

Si precisa che ai fini del presente atto con le dizioni "attuale Territorio Libero di Trieste", Territorio Libero di Trieste, Free Territory of Trieste, se ne indica ed intende l'attuale consistenza costituita dai Comuni dell'ex "Zona A", essendone cessata dal 1992 la sovranità sull'ex "Zona B" per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, a

seguito del riconoscimento internazionale delle nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia.

Per tali motivi, alla luce dei fatti nuovi descritti i sottoscritti formulano:

- 1) la presente nuova domanda di completamento del Libro Fondiario con iscrizione dei beni elencati ed intavolazione della proprietà e dei vincoli stabiliti dalle richiamate norme vigenti del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e delle leggi italiane di ratifica ed esecuzione integrale e senza riserve del Trattato;
- 2) contestuale opposizione preliminare e diffida dall'eseguire qualsiasi domanda, da chiunque presentata, per il completamento del Libro Fondiario e l'intavolazione dei suddetti o di altri beni pubblici in elusione o violazione di titoli di proprietà e vincoli determinati ex lege dal Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 come integralmente ratificato ed eseguito senza riserve con leggi vigenti della Repubblica italiana; la presente diffida vale anche da titolo e richiesta dei sottoscritti per essere avvisati dell'esistenza e dello stato di tali eventuali procedure proposte da terzi su tali beni;
- 3) contestuale piena riserva di separato ricorso ed eventuali azioni risarcitorie sull'esito negativo della precedente domanda n. 3/COMP/15, previa verifica degli atti, in particolare circa l'esecuzione degli adempimenti relativi alle norme cui agli artt. 27 e 28 della L.R. n. 15/2010 e della richiesta pubblicità speciale della procedura nei confronti degli Organi internazionali e degli Stati titolari ex lege di diritti sui beni pubblici oggetto della domanda;
- 4) contestuale piena riserva di ogni altra azione difensiva e risarcitoria, in ogni forma e sede, anche internazionale, a tutela e dei diritti azionati e del bene pubblico difeso con la precedente e con la presente domanda.

DIRITTO

A. titoli di proprietà ex lege e di interesse legittimo in forza dei quali viene presentata la domanda.

Costituiscono integralmente titolo all'esecuzione anche d'ufficio della domanda e di interesse legittimo dei richiedenti a presentarla:

- 1) il vigente Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, entrato in vigore con il deposito delle ratifiche di Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti e Francia (art. 90) nonché Jugoslavia, India, Canada ed Italia, il 15 settembre 1947, ratificato ed eseguito dall'Italia con: Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica Italiana a ratificare il Trattato (in G.U. n. 200 del 2.9.1947); Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, di piena esecuzione del Trattato (s.o. GU n. 295 del 24.12.1947); Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28

novembre 1947, n. 1430 (G.U. n. 10 del 14.1.1953), registrato alle Nazioni Unite dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dalla Francia il 15 marzo 1950 (*United Nations Treaty Series, Volume 49 – 1950, N° 747, Treaty of Peace with Italy, signed at Paris, on 10 February, 1947*).

Con la precisazione che la presente domanda si richiama alle norme pertinenti del Trattato di Pace, che è un Trattato normativo multilaterale in vigore (cfr. anche *US Department of State, Treaties in Force, 2013*), così come esso è stato sottoscritto, pubblicato e registrato presso le Nazioni Unite nelle versioni francese, inglese, e russa quali testi autentici, ed in italiano quale testo non-autentico, ufficializzato per quanto riguarda la Repubblica Italiana con il DLCPS n. 1430/1947, ratificato con Legge n. 3054/1952.

Si precisa che la materia è inoltre regolata dai principi del diritto internazionale consuetudinario, codificati in particolare da due trattati normativi multilaterali: la *Charter of the United Nations* (Carta delle Nazioni Unite) del 26 giugno 1945, che vincola tutti gli Stati membri, sottoscritta dall'Italia il 22 febbraio 1956 e ratificata con L. 848/1957, e la *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) adottata il 22 maggio 1969, ratificata ed eseguita dall'Italia con Legge n. 112/1974 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980; tali principi sono inoltre confermati dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

2) in particolare, i seguenti articoli ed Allegati del medesimo Trattato di Pace multilaterale vigente riguardanti la costituzione, l'ordinamento ed i diritti del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) nonché gli obblighi e diritti degli altri Stati nei suoi confronti:

– articoli n. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g), 85;

– Allegati nn.: I-Cartografia, VI-Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, VII-Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste; VIII-Strumento per il Porto Franco di Trieste; IX-Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste; X-Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste.

3) in particolare, le seguenti norme del medesimo Trattato di Pace multilaterale vigente e dei suoi Allegati che riguardano i beni immobili, nonché i relativi vincoli e divieti di destinazione e diritti reali, di cui si chiede l'annotazione:

a) l'art. 21, n. 1, del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la costituzione, dal momento dell'entrata in vigore del Trattato stesso, del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) quale nuovo Stato sovrano dotato di territorio, popolazione, ordinamento e governo propri, riconosciuto dai firmatari e dalle Nazioni Unite e posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza, il quale ha accettato tale responsabilità con Risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947.

b) l'art. 21, n. 2, del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la contestuale cessazione senza condizioni della sovranità italiana sull'area del Territorio Libero di Trieste dal momento dell'entrata in vigore del Trattato;

c) l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce, con effetto di cessione *ex lege* dal momento dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, l'immediato trasferimento integrale gratuito al Territorio Libero di Trieste della proprietà di tutti i beni statali e parastatali italiani, mobili ed immobili (con specificazione delle tipologie degli enti di provenienza) situati entro il Territorio Libero, che s'intendono perciò da quel momento esclusi *ex lege* dal patrimonio e/o demanio di Stato della Repubblica Italiana e di suoi enti, ed inclusi d'ufficio a costituire il patrimonio e/o demanio di Stato del Territorio Libero di Trieste, che come tale è bene collettivo della sua popolazione sovrana quale comunità dei suoi cittadini di diritto.

d) l'art. 90 del Trattato multilaterale vigente, che ne stabilisce le condizioni ed il momento dell'entrata in vigore;

e) l'art. 34 dell'Allegato VI e l'intero Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabiliscono la costituzione ed il regime internazionale del Porto Franco (Port Franc, Free Port, Свободный Порт) di Trieste;

f) l'art. 85 del Trattato multilaterale vigente, che include espressamente tra le Clausole economiche varie del Trattato le norme degli Allegati VIII e X stabilendo che, come quelle degli altri Allegati, esse devono venire considerate come facenti parte integrante del Trattato ed aventi lo stesso valore e lo stesso effetto;

g) l'art. 2, n. 1 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la costituzione del Porto Franco di Trieste quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste, dotato di personalità giuridica;

h) l'art. 3, n. 1 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la perimetrazione dei Punti Franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste entro il perimetro dei punti franchi del Porto di Trieste già esistenti dal 1939, vincolandone così tutte le aree a tale destinazione esclusiva;

i) l'art. 3, n. 4, dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che consente l'estensione eventuale del Porto Franco fuori dai suoi Punti Franchi permanenti di cui all'art. 3 n. 1, ma non la loro eliminazione o sostituzione, così confermando il carattere permanente del vincolo di destinazione delle loro aree all'uso esclusivo di Porto Franco nel regime internazionale stabilito e normato dallo stesso Allegato VIII;

j) l'art. 2, n. 2 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la destinazione gratuita *ex lege* al Porto Franco internazionale del Territorio Libero di Trieste di tutti i beni statali e parastatali italiani trasferiti al Territorio

Libero di Trieste in forza dell'art. 1 dell'Allegato X che sono inclusi entro i confini del Porto Franco, costituiti dai perimetri dei suoi Punti Franchi permanenti (art. 3, n.1), a formare in tal modo il patrimonio originario permanente ed indisponibile del Porto Franco stesso quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste (art. 2, n. 1);

k) gli articoli 1, 3 nn 2 e 3, 5 nn.1 e 2, 6, 7 nn.1 e 2, 10, 12, 22 e 24 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che istituiscono le destinazioni ed i divieti d'uso, nonché gli obblighi ed i diritti reali di terzi, a vincolo e beneficio di tutte le aree permanenti ed ulteriori del Porto Franco internazionale di Trieste, ed in particolare:

- la destinazione esclusiva degli immobili a Porto Franco doganale destinato ad essere utilizzato “in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo”, con il regime internazionale regolato dalle disposizioni dell'Allegato VIII medesimo, che include espressamente le attività di deposito, magazzinaggio, verifica, cernita delle merci, imballaggio, reimballaggio ed operazioni consimili, nonché la lavorazione ovvero trasformazione delle merci e le attività industriali autorizzate (qui con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

- il diritto delle navi mercantili e delle merci di tutti gli Stati del mondo, perciò esteso a tutte le imprese che ne esercitano il traffico marittimo, il commercio, la lavorazione ovvero trasformazione e l'industria, a godere senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e lo scarico sia di merci in transito che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti, senza imposizione sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco, né di dazi doganali, né di altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati.

- i divieti di creare zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato, e di praticare discriminazioni basate sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo, nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse ivi applicabili;

- il diritto dell'Italia e della Jugoslavia a chiedere ed ottenere, ove assentito, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti del Porto Franco (qui con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

- il diritto dei cittadini di qualunque Stato che esercitino un'attività legittima nel Porto Franco ad accedervi senza intralcio eccessivo;

- il diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco, di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII, formata dai rappresentanti dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (qui con la notazione che per “Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”, “Repubblica Federale di Jugoslavia”, “Cecoslovacchia”, si devono intendere gli Stati loro successori);

- l'obbligo di sottomettere alle procedure di risoluzione previste dall'art. 24 dell'Allegato medesimo ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle norme dell'Allegato VIII del Trattato di Pace riguardanti il regime e la consistenza del Porto Franco internazionale di Trieste e delle sue aree.

l) gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23. che istituiscono riserva esclusiva dei poteri di amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste, e con esso dei suoi immobili, in capo al Direttore del Porto Franco di cui all'art. 18, nell'ambito dell'ordinamento di Stato e delle disposizioni degli organi giurisdizionali ed esecutivi del Territorio Libero di Trieste e con poteri di controllo della gestione del Porto Franco assegnati alla Commissione Internazionale di cui all'art. 21;

m) gli artt. 21 e 90 del Trattato multilaterale vigente, e gli Allegati VI e VII, che istituiscono il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano a regime democratico parlamentare dotato di proprio ordinamento, di territorio, di popolazione sovrana formata dagli aventi diritto *ope legis* alla cittadinanza, e dell'attuale Regime provvisorio di governo quale Amministrazione preparatoria del Regime permanente;

n) l'art. 2 dell'Allegato VII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce quale beneficiaria principale diretta dell'Amministrazione provvisoria del Territorio Libero di Trieste la sua popolazione sovrana formata dagli aventi diritto *ope legis* alla cittadinanza, i quali sono pertanto titolari diretti di interesse legittimo all'attuazione di tutte le norme del Trattato di pace che riguardino direttamente od indirettamente i loro diritti ed il loro benessere morale e materiale, inclusi quelli diretti ed indotti di lavoro e di libertà d'impresa per mezzo del regime e delle aree del Porto Franco internazionale;

o) l'art. 2, terzo comma, dell'Allegato VII, che stabilisce l'obbligo dell'Autorità amministratrice provvisoria del Territorio Libero di Trieste di applicare anche nel Regime Provvisorio tutte le norme compatibili dello Statuto Permanente di cui all'Allegato VI, così stabilendo anche il conseguente diritto ed interesse legittimo sia dei cittadini che degli Stati e delle imprese a che esse vengano applicate.

B. Obbligo di attribuzione *ope legis* della proprietà di Stato del Territorio Libero di Trieste a tutti i beni pubblici mobili ed immobili che gli sono stati

trasferiti dal 15 settembre 1947 in forza del Trattato multilaterale vigente (Allegato X, art. 1).

Tutti i beni immobili pubblici statali e parastatali di cui all'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947, siano o meno intavolati sul Libro Fondiario e/o censiti quale proprietà dello Stato o degli altri soggetti di diritto pubblico indicati dalla norma (enti locali, Enti pubblici e società o associazioni di proprietà statale, partito fascista e sue organizzazioni ausiliarie), sono *ipso facto* da considerarsi trasferiti da quel momento *ope legis*, così come i beni mobili degli stessi soggetti, in proprietà esclusiva del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) del quale costituiscono *ex lege* il patrimonio e/o demanio di Stato.

Per tale motivo dal 15 settembre 1947 tutte le iscrizioni catastali e le intavolazioni dei diritti di proprietà e di altri diritti connessi sui beni immobili sopra detti che siano state precedentemente o successivamente effettuate a nome del "Patrimonio dello Stato" e/o del "Demanio dello Stato" o degli altri soggetti pubblici indicati dall'art. 1 dell'Allegato X del Trattato multilaterale di Pace vigente, devono intendersi come obbligatoriamente riferite *ope legis* non più al patrimonio e/o demanio dello Stato italiano (i cui titoli di sovranità e di proprietà sono cessati a quella data rispettivamente in forza dell'art. 21, n. 2 e dell'art. 1 dell'Allegato X al Trattato medesimo) né di detti enti, ma al patrimonio e/o demanio di Stato del neocostituito proprietario *ex lege*, che è il Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест).

Trattandosi di trasferimento di proprietà *ope legis*, in forza di un Trattato internazionale multilaterale normativo che è parte costituzionalmente vincolante e sovraordinata dell'ordinamento italiano, esso produce sulla proprietà e disponibilità dei beni mobili ed immobili indicati dall'art. 1 dell'Allegato X al Trattato i propri effetti *ipso facto* ed *ex tunc*, anche a prescindere dalla materiale, diligente od omessa registrazione esplicita del trasferimento di proprietà oppure della specificazione del fatto implicito che dal 15 settembre 1947 la dizione "Stato" nel Territorio Libero di Trieste è riferita e riferibile soltanto allo stesso Territorio Libero di Trieste in quanto titolare esclusivo della sovranità.

In proposito si veda tra le intavolazioni di beni pubblici nel Libro Fondiario di Trieste a nome di Amministrazioni pubbliche trasferite dopo il 15.9.1947 con i loro beni in forza del Trattato di Pace al Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste, l'intavolazione tuttora vigente ed efficace del cat. 304, ora p.c.n. 915/3 in PT 751 del c.c. di Cologna, al "*Demanio dello Stato – Sovraintendenza dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni – Territorio Libero di Trieste*", effettuata nel 1950, erroneamente modificata nel 1994 intestandola allo "Ente Poste Italiane, con sede in Roma", e ripristinata nel 1995 nella forma originaria dal Giudice tavolare su rilievo del Conservatore del Libro Fondiario (allegato 5)

C. Obbligo di esecuzione ed irrilevanza del titolo di giurisdizione ai fini della presente domanda.

La presente domanda riguarda beni immobili pubblici e diritti stabiliti su di essi *ex lege* da norme imperative prevalenti sulla legislazione nazionale e regionale, dei quali è pertanto obbligatoria a Trieste l'iscrizione tavolare di garanzia, da eseguirsi d'ufficio e su richiesta, così come per tutti gli altri beni immobili pubblici delle categorie sopra indicate al punto B, secondo i principi fondamentali del sistema tavolare (principio del foglio reale; principio della pubblicità di diritti; principio dell'iscrizione; principio della continuità delle iscrizioni; principio di legalità; principio della pubblica fede).

L'obbligo prescinde anche dall'accertamento del titolo di giurisdizione comunque esercitato nell'attuazione degli adempimenti e nell'emissione dei provvedimenti, se cioè chi ne è incaricato ritenga a ragione od a torto di operare secondo giurisdizione del Territorio Libero di Trieste o della Repubblica Italiana.

Gli adempimenti richiesti a titolo di esecuzione delle norme del Trattato Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 sono infatti resi egualmente obbligatori ed efficaci da ambedue gli ordinamenti.

Il Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace ha affidato l'amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste, anche per la parte includente il suo Porto Franco internazionale, alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano), ed il Governo italiano accettando il mandato se ne è assunto, per sé e per gli organi da esso a tal fine delegati, tutti i relativi doveri verso il delegante Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, verso il Territorio Libero di Trieste amministrato, verso la sua popolazione sovrana e verso tutti i soggetti terzi di diritto privato, pubblico ed internazionale.

La Repubblica Italiana ha per parte propria riconosciuto il Territorio Libero di Trieste, e si è assunta tutti gli obblighi di diritto internazionale ed interno conseguenti verso di esso, verso i suoi cittadini di diritto e verso tutti i soggetti terzi di diritto privato, pubblico ed internazionale, con le vigenti leggi di ratifica e piena esecuzione e del Trattato di Pace: Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato (*in G.U. n. 200 del 2.9.1947*); Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 27 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del Trattato (*in s.o. GU n. 295 del 24.12.1947*); Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 (*in G.U. n.10 del 14.1.1953*). Tali obblighi internazionali sono divenuti inoltre vincolanti e prevalenti anche nel diritto interno italiano in forza dell'art. 10 primo comma, e successivamente anche dell'art. 117 primo comma, della Costituzione italiana.

Il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste conferito al Governo italiano è riconosciuto e confermato a tutt'oggi nell'ordinamento italiano con il DPR 27 ottobre 1954, con gli artt. 2 primo comma, 4 primo comma e 70 della L.cost. n. 1/1963, ed il Governo italiano continua ad esercitarlo principalmente tramite un Commissario del Governo delegato anche ad emettere i provvedimenti normativi riguardanti il Porto Franco internazionale di Trieste (e quindi i beni di cui si chiede iscrizione nel libro fondiario con intavolazione), come confermato dagli stessi commi n. 618 e subordinati nn. 619 e 620 dell'art. 1 della L. 190/2014, con i quali il Parlamento italiano ha confermato di riconoscere tale potere speciale come non proprio (per carenza di sovranità) ma come appartenente a detto Commissario del Governo.

L'obbligo di iscrizione tavolare dei beni, intavolazione del titolo di proprietà ed iscrizione ed annotazione dei conseguenti vincoli e diritti azionato con la precedente e con la presente domanda prescinde tuttavia da accertamenti preliminari o successivi del titolo giurisdizionale di Stato, poiché ai fini dell'esecuzione doverosa della presente domanda non rileva se si eserciti, o si ritenga di esercitare, nell'esercizio del proprio mandato e nel compimento dello specifico atto richiesto, la giurisdizione del Governo italiano in forza del mandato fiduciario speciale di amministrazione civile provvisoria ad esso affidato con il Memorandum d'intesa di Londra del 1954 per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oppure la giurisdizione di Stato della Repubblica italiana.

La piena esecuzione del Trattato di pace, anche in sede di diritto tavolare, è infatti e parimenti obbligo sia del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste e di tutti i suoi organi, incluso il Commissario del Governo, sia della Repubblica Italiana e di tutti i suoi organi, in forza delle sue proprie leggi vigenti e costituzionalmente vincolanti.

Tale stesso obbligo rende anche evidente l'anticostituzionalità per violazione degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost. che qui perciò formalmente si eccepisce per ogni effetto di legge, dei confliggenti commi 618. 619 e 620 dell'art. 1 della L. 190/2014 surrettiziamente ottenuti ed invocati dai promotori della violazione delle norme precedenti e prevalenti del Trattato e dell'ordinamento italiano relativamente ai beni pubblici portuali di cui si chiede l'iscrizione con intavolazione dei titoli di proprietà e vincoli vigenti

Ogni e qualsiasi eccezione sul titolo di esercizio della giurisdizione di Stato nel Territorio Libero di Trieste non potrà quindi riguardare il diritto dei richiedenti, o di qualsiasi altro soggetto, di domandare ed ottenere gli adempimenti richiesti con la presente domanda, né il dovere di eseguirla degli organi incaricati, ma soltanto eventuali fatti giuridici successivi e conseguenti all'intavolazione avvenuta.

Per tali stessi motivi, inoltre, né la presente domanda, né l'eventuale pagamento alla Repubblica Italiana ed a suoi organi di imposte, tasse, diritti ed altri oneri,

ove venissero a torto o a ragione richiesti per le procedure conseguenti, costituiranno da parte dei richiedenti riconoscimento alcuno della sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste né sul Porto Franco internazionale di Trieste.

D. Improprietà ed irricevibilità di eventuali opposizioni dello Stato italiano e di suoi organi od enti statali o parastatali, e di terzi.

L'attribuzione dal 15 settembre 1947 della proprietà *ex tunc* al Territorio Libero di Trieste di tutti i beni mobili ed immobili statali e parastatali italiani avviene in forza di un Trattato internazionale multilaterale vigente sottoscritto, ratificato ed eseguito integralmente e senza riserve dalla Repubblica italiana, che è obbligata a rispettarlo attraverso tutti i suoi organi dalla propria stessa Costituzione (artt. 10 primo comma e 117 primo comma), e non può opporvi alcun titolo equivalente ed efficace.

Le eventuali opposizioni dello Stato italiano o di qualsiasi suo organo ed ente statale o parastatale agli atti di riconoscimento tavolare del passaggio dal 15.9.1947 al Territorio Libero di Trieste del diritto di proprietà dei beni trasferitigli con il Trattato di Pace sarebbero perciò improponibili, irricevibili e nulle per violazione originaria sia dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste, sia dell'ordinamento della Repubblica Italiana.

Poiché i beni di cui si chiede l'iscrizione con intavolazione della proprietà e dei vincoli sono beni demaniali di Stato del Territorio Libero di Trieste assegnati al suo Porto Franco internazionale, essi non sono inoltre usucapibili da terzi, né alienabili, ed i diritti proprietari ed i vincoli così stabiliti su di essi *ope legis* non sono soggetti a prescrizione o decadenza.

Per tali motivi, ai fini della procedura di completamento del Libro Fondiario con i beni pubblici di cui alla presente domanda, non hanno alcun titolo a proporre opposizione né l'Agenzia del Demanio dello Stato italiano, né le Amministrazioni Regionale, provinciale e comunale, né il Commissario per la liquidazione degli usi civici, né alcun altro ente sottoscrittore del "Verbale" con mappa di cui agli allegati 7 ed 8, né il Governo italiano amministratore civile provvisorio, né il Commissario del Governo suo delegato ad esercitarne i poteri in esecuzione, e non in violazione, delle norme del Trattato di Pace e del Memorandum d'intesa di Londra del 1954,

F. Condizione oggettiva notoria e provata di *periculum in mora*.

I beni demaniali oggetto della presente domanda hanno funzione e valore evidenti e relevantissimi per l'economia locale ed internazionale, ma si trovano notoriamente in condizioni per cui ogni ulteriore ritardo nella sinora omessa intavolazione d'ufficio della loro esistenza e della proprietà di legge configurerebbe di per sé pericolo (*periculum in mora*) grave, oggettivo e notorio

che essi vengano abusati e danneggiati da soggetti pubblici e privati non proprietari.

Tale condizione è ora documentalmente provata dai fatti e documenti nuovi prodotti ed analizzati in premessa della presente nuova domanda ed allegati sub 6, 7 ed 8.

I sottoscritti richiedenti si riconfermano perciò portatori di interessi legittimi e rilevanti a proporre la presente domanda e ad ottenerne pieno e tempestivo accoglimento.

RICHIESTA

I sottoscritti chiedono pertanto che in esecuzione dei sopra richiamati obblighi normativi del vigente Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, riguardanti il Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) ed il Porto Franco (Port Franc, Free Port, Свободный Порт) internazionale di Trieste, come ratificati ed eseguiti dalla Repubblica Italiana e costituenti norme imperative di legge costituzionalmente prevalenti sulla legislazione nazionale e regionale italiana, visti gli art. n. 70 e n. 4, punto 5), nonché la Legge Tavolare e gli artt. nn. 1 e 5 della L.R. FVG n. 15/2010,

venga avviata ed eseguita

la procedura di completamento del Libro Fondiario ex L.R. n. 15/2010 per l'iscrizione nelle pubbliche tavole dei seguenti beni immobili inclusi nel perimetro del Punto Franco Nord, cosiddetto Punto Franco Vecchio, di Trieste, e vincolati dal Trattato a tale destinazione d'uso:

1) nel comune censuario di Trieste:

estratto di mappa TRIESTE/A - Foglio 10, c.c. di Trieste:

[...omissis]

estratto di mappa TRIESTE/A – Foglio 6, c.c. di Trieste:

[...omissis]

estratto di mappa TRIESTE/A – Foglio 3, c.c. di Trieste:

[...omissis]

[...omissis]

2) nel comune censuario di Greta:

estratto di mappa TRIESTE/I – Foglio 8, c.c. di Greta

[...omissis]

3) nel comune censuario di Barcola:

estratto di mappa Trieste/C – Foglio 12, c.c. di Barcola

[...omissis]

tutte con l'intavolazione del diritto di proprietà a nome del

“Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste”

in forza ed esecuzione: degli artt. 21 nn. 1 e 2 del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, degli artt. 1 dell'Allegato X, dell'art. 34 dell'Allegato VI e degli artt. 2 nn. 1 e 2, nonché 3 n. 1 dell'Allegato VI dello stesso Trattato,

e con l'iscrizione ovvero annotazione, a peso di tutti i beni di cui si chiede l'iscrizione nelle pubbliche tavole, dei seguenti diritti, atti e fatti giuridici in forza dei titoli azionati:

1. la destinazione esclusiva ed integrale permanente delle aree e degli edifici agli usi, ai divieti, ai vincoli amministrativi, agli obblighi ed ai diritti reali di terzi stabiliti dall'Allegato VIII – *Strumento per il Porto Franco di Trieste* del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed in particolare:

a) ex artt. 1, 5, 6 e 7 dell'Allegato VIII, la destinazione esclusiva degli immobili agli usi di Porto Franco doganale destinato ad essere utilizzato “*in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo*”, secondo il regime internazionale regolato dalle disposizioni dell'Allegato VIII medesimo, che include le attività di deposito, magazzinaggio, verifica, cernita delle merci, imballaggio, reimballaggio ed operazioni consimili, nonché la lavorazione ovvero trasformazione delle merci e le attività industriali autorizzate (con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

b) ex artt. 5 e 10 dell'Allegato VIII, il diritto delle navi mercantili e delle merci di tutti gli Stati del mondo, perciò esteso a tutte le imprese che ne esercitano il traffico marittimo, il commercio, la lavorazione ovvero trasformazione e l'industria, a godere senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e lo scarico sia di merci in transito che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti, senza imposizione sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco, né di dazi doganali, né di altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati;

c) ex artt. 3 n. 2 e 5 n. 2 dell'Allegato VIII, i divieti di creare zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di un qualsiasi Stato, e di praticare discriminazioni basate sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo, nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse ivi ammessi;

d) ex art. 3 n. 3 dell'Allegato VIII, il diritto dell'Italia e della Jugoslavia a chiedere ed ottenere, ove assentito, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti del Porto Franco (con la notazione che per "Jugoslavia" devono intendersi gli Stati suoi successori);

e) ex art. 11 dell'Allegato VIII, il diritto dei cittadini di qualunque Stato che esercitino un'attività legittima nel Porto Franco ad accedervi senza intralcio eccessivo;

f) ex artt. 18 dell'Allegato VIII, la riserva esclusiva di legge dei poteri di amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste, e con esso dei suoi immobili, in capo al Direttore del Porto Franco, nell'ambito dell'ordinamento di Stato e delle previste disposizioni degli organi giurisdizionali ed esecutivi del Territorio Libero di Trieste, con poteri di controllo della gestione del Porto Franco assegnati alla Commissione Internazionale di cui agli artt. 21, 22 e 23, formata di diritto dalle rappresentanze dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (con la notazione che per "Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche", "Repubblica Federale di Jugoslavia", "Cecoslovacchia", si devono intendere gli Stati loro successori);

g) ex art. 22 dell'Allegato VIII, il diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII, formata dai rappresentanti dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (con la notazione che per "Unione delle Repubbliche

Socialiste Sovietiche”, “Repubblica Federale di Jugoslavia”, “Cecoslovacchia”, si devono ora intendere gli Stati loro successori);

h) ex art. 24 dell'Allegato VIII, l'obbligo di sottomettere alle procedure di risoluzione in esso previste ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle norme dello stesso Allegato VIII del Trattato di Pace riguardanti il regime e la consistenza del Porto Franco e delle sue aree;

PUBBLICITÀ SPECIALE DELLA PROCEDURA

nei confronti degli Organi internazionali e degli Stati titolari *ex lege* di diritti sui beni pubblici oggetto della domanda.

L'inusualità della presente domanda pone alla procedura di completamento del Libro Fondiario il problema della pubblicità nei confronti degli Stati titolari di diritti sui beni oggetto della domanda, che non possono ritenersi informati con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Trattato di Pace, Allegato VIII, assegna infatti i diritti d'uso degli immobili per le attività di Porto Franco internazionale a tutti gli Stati, diritti speciali alla Jugoslavia (Stati successori) ed all'Italia, e diritti di controllo della gestione e di abitazione (sede) agli Stati membri della Commissione internazionale (e Stati successori) in persona dei loro rappresentanti.

Tra i soggetti interessati vi è inoltre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (*United Nations Security Council*) quale garante giuridico internazionale del Territorio Libero di Trieste (art. 21, n. 1 del Trattato di Pace, Risoluzione UNSC N° 16/1947).

I richiedenti chiedono perciò che il Commissario per il completamento del Libro Fondiario avvisi tali soggetti di diritto internazionale, con i mezzi che riterrà opportuni, purché certi ed efficaci, e con il seguente metodo ed indirizzario:

a) **Security Council of the United Nations** (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) in persona del suo Presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in 405 East 42nd Street on the South, New York NY 10017, USA, quale organo garante internazionale diretto del Territorio Libero di Trieste (Risoluzione UNSC N° 16/1947; Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art. 21, n. 1).

c) **General Assembly of the United Nations** (Assemblea Generale delle Nazioni Unite) in persona del suo presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in First Avenue at 46th Street, New York NY 10017, USA, per comunicazione suo tramite a tutti i Paesi membri, nella loro qualità di titolari di diritti sui beni da intavolarsi, e precisamente dei pari diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese all'utilizzo senza discriminazioni delle aree del Porto Franco

di Trieste per le proprie navi, le proprie merci e per tutte le attività di commercio, di lavorazione ovvero modificazione ed industriali, in esenzione fiscale ivi consentite;

d) **Governi dei Paesi membri di diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco internazionale di Trieste, con diritto ad avere nelle sue aree sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale, tutti da notificarsi presso le loro rappresentanze in Italia:**

- Stati Uniti d'America, Ambasciata, 00187 Roma, via Vittorio Veneto 119/a;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Ambasciata, 00187 Roma, via XX Settembre 80/a;
- Francia, Ambasciata, 00186, Roma, piazza Farnese 67;
- Svizzera, Ambasciata, 00197 Roma, via Barnaba Oriani 61;
- Austria, Ambasciata, 00198 Roma, via g. Pergolesi 3;
- Ungheria, Ambasciata, 00161 Roma, via dei Villini 12/16;
- Polonia, Ambasciata, 00197 Roma, via P.Paolo Rubens 20
- Lituania, Ambasciata, 00198 Roma, viale di Villa Grazioli 9;
- Lettonia, Ambasciata, 00198 Roma, via G. B. Martini 13;
- Estonia, Ambasciata, 00198 Roma, viale Liegi 28, int. 5;
- Repubblica Ceca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00192 Roma, via dei Gracchi 322;
- Repubblica Slovacca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00135 Roma, via dei Colli della Farnesina 144;
- Russia (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00185 Roma, via Gaeta 5;
- Belarus, (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00141 Roma, via delle Alpi Apuane 16;
- Ucraina (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00198 Roma, via Guido d'Arezzo 9;
- Kazakhstan (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00189 Roma, via Cassia 471;
- Slovenia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, Via Leonardo Pisano 10;
- Croazia (quale Stato successore della Jugoslavia) Ambasciata, 00191 Roma, via L. Bodio 74/76;
- Bosnia-Erzegovina (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00195 Roma, piazzale Clodio 12/III;
- Serbia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via dei Monti Parioli 20;
- Montenegro (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via A. Gramsci 9;
- FYROM (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00198 Roma, viale Bruxelles 73-75;
- Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 00187 Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna 370

DOCUMENTI

A) **Documenti già depositati:** si richiamano anche ai fini della presente domanda i documenti già depositati con la precedente domanda n. 3/COMP/15 e precisamente:

1) Titolo di legge azionato:

a) United Nations Treaty Series, Volume 49 – 1950, N° 747, *Treaty of Peace with Italy, signed at Paris, on 10 February, 1947* con testo in lingua francese, inglese, russa, italiana, ed estratto dal Volume 50 – mappe: C. - *Yugoslav-Italian frontier*; D. - *Frontiers of the Free Territory of Trieste*;

b) Leggi e comunicazioni di ratifica ed esecuzione da parte della Repubblica Italiana pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale: Legge 3 agosto 1947, n. 811, G.U. n. 200 del 2.9.1947; Comunicazione del Ministero degli Esteri in G.U. n. 231 del 3.10.1947; DLCPS in G.U. n. 295 del 24.12.1947 e Supplemento Ordinario; Legge 25 novembre 1952, n. 3054, G.U. n. 10 del 14.1.1952;

2. UN Security Council – Resolution No. 16/1947;

3. Mappa dei Punti Franchi nel 1930;

4. Copia esemplare di intavolazione nel Libro Fondiario a nome del Demanio del Territorio Libero di Trieste, rinnovata dal 1995 e vigente;

5. Estratti di mappa catastale individuanti i beni sopra elencati dei quali si chiede l'intavolazione:

- nel c.c. di Trieste, TRIESTE/A - Foglio 10; TRIESTE/A - Foglio 6; TRIESTE/A - Foglio 3;
- nel c.c. di Greta, TRIESTE/I - Foglio 8;
- nel c.c. di Barcola TRIESTE/C - Foglio 12.

B) **Documenti nuovi:** si depositano con la presente domanda i documenti nuovi richiamati ed analizzati in premessa, e precisamente:

6. Decisione V.G. n. 67/2015 dd. 19 giugno 2015 della Corte d'Appello di Trieste e conseguente decreto del Giudice Tavolare dd. 1° luglio 2015, come notificati ai richiedenti il 30 luglio 2015.

7. "Verbale di individuazione della nuova dividente demaniale" dd. 9.7.2015


8. Mappa allegata al suddetto "Verbale di individuazione della nuova dividente demaniale" dd. 9.7.2015

C) Documentazione ulteriore: i richiedenti si riservano di produrre ogni ulteriore documentazione pertinente richiesta dal Commissario o da essi ritenuta opportuna.

Trieste, 11 agosto 2015.

I richiedenti:


Roberto Giurastante


Paolo G. Parovel